

ART. 19 - DESTINAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.

I posteggi per attività a carattere continuativo sono assegnati dal Comune agli operatori di cui al punto A) dell'art. 16 su domanda degli interessati presentata con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal bando di concorso e corredata dai documenti prescritti.

Il Comune nell'assegnazione dei posteggi, ivi compresa la destinazione degli esistenti, al momento del rinnovo delle assegnazioni garantisce la priorità alle organizzazioni di produttori associati in forma cooperativa o consortile, alle cooperative e loro consorzi.

I criteri di priorità verranno fissati dal Comune.

Il Comune determina, tra l'altro, i livelli minimi di attività cui subordinare l'assegnazione dei magazzini e dei posteggi.

Nell'assegnazione dei magazzini e dei posteggi il Comune tiene conto, subordinatamente ai criteri di cui ai commi precedenti, dell'attività continuativa e rilevante del richiedente, della varietà dei prodotti posti in vendita dal medesimo, rispetto alle esigenze di completezza della gamma merceologica trattata dal mercato.

Le assegnazioni dei predetti posteggi non possono avere una durata superiore ad anni quattro, salvo rinnovo, ed avranno comunque scadenza contemporanea qualunque sia la loro data di inizio.

Il canone per l'uso di ciascun posteggio è stabilito dal Comune e approvato nei modi di legge. Esso deve essere pagato a rate mensili anticipate.

Sono a carico del concessionario del posteggio le spese per la manutenzione e riparazione della parte interna del medesimo.

In caso di ritardato pagamento delle rate mensili del canone sarà applicate dopo il decimo giorno del mese un diritto di mora pari al 5% della somma dovuta. Dopo il 30° giorno il Comune revocherà l'assegnazione.

Ai produttori singoli o associati che svolgono attività a carattere stagionale deve essere riservata dall'Ente gestore una parte adeguata dello spazio esistente.

Le aree destinate a produttori singoli o associati sono assegnate ai richiedenti che dimostrino di appartenere alle corrispondenti categorie di cui al punto A) dell'art. 16.

A ciascuno di essi può essere assegnata un'area proporzionalmente all'entità della produzione dichiarata, sia a carattere fisso, sia a carattere saltuario.

Le assegnazioni delle aree di cui sopra sono valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.

ART. 20 - CARATTERE DELL'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche essa è strettamente personale e non può essere ceduta salvo che ai figli o al coniuge o ai partecipanti all'impresa familiare di cui all'art.230 bis del Codice Civile, subordinatamente all'autorizzazione del Comune e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Nel corso del quadriennio di validità della concessione dei posteggi è consentito il trasferimento per atto tra vivi dell'azienda, purchè siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di concessione o di rinnovo del posteggio. In tal caso la concessione del posteggio al subentrante sarà subordinata alla valutazione da parte del Comune dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle disposizioni di legge e di regolamento e scadrà con la scadenza quadriennale del posteggio a suo tempo assegnato o rinnovato al cedente.

In caso di morte dell'assegnatario, gli eredi legittimi hanno diritto a continuare nell'assegnazione, purchè siano in possesso dei requisiti suddetti per l'ammissione alle vendite del mercato.

In caso che gli eredi legittimi siano minori possono essere rappresentati da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale può chiedere che l'assegnazione del posteggio dia trasmessa alla società, rivolgendo regolare domanda al Comune il quale può autorizzare il trasferimento della assegnazione alla società, purchè questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia di ordine fiscale sia di ordine finanziario e commerciale, della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso nel mercato e purchè non ostino motivi di pubblico interesse.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente. Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo che la persona giuridica non richieda entro 30 gg. la voltura dell'intestazione a favore del nuovo legale rappresentante.

Tra la cessazione dell'incarico del legale rappresentante al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

Qualora l'assegnazione del posteggio dia disposta a favore di cooperative o di associazioni di produttori, essa viene intestata alle cooperative e alle associazioni di produttori stesse che sono tenute a comunicare all'ente gestore i nominativi dei legali rappresentanti e tempestivamente le variazioni che possono intervenire nel corso dell'assegnazione.

ART. 21 - GESTIONE DEI POSTEGGI.

Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al 2°, 3° e 4° comma dell'art. precedente.

Quando l'assegnatario sia persona fisica, questi in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare nella gestione da tutti i partecipanti all'impresa familiare, oltre che dal figlio e dal coniuge di cui al 1° comma dell'art. 20.

Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso ad eccezione delle cooperative e delle associazioni di produttori, la gestione potrà essere affidata a persone della società diversa dal rappresentante legale, purchè abbia il mandato con rappresentanza.

E' comunque vietata ogni forma di cessione della gestione dei posteggi.

Gli assegnatari per i rapporti con l'Ente Gestore debbono eleggere domicilio ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

ART. 22 - USO DI POSTEGGI.

In conformità dell'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo o la ditta con relativa sede, le società devono indicare la ragione e la denominazione sociale con l'indicazione del nome cognome ed indirizzo dell'intestatario, le cooperative e le associazioni dei produttori devono indicare solo la ragione sociale e la sede.

I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e delle attrezzature necessarie per la vendita.

E' vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito esclusivo di imballaggi vuoti o di altri oggetti non inerenti l'attività del posteggio.

Il Comune provvede alla istituzione di un deposito di imballaggi adeguato alla necessità del mercato.

Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto.

Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità senza la preventiva autorizzazione del Comune.

ART. 23 - TERMINE E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI.

Le assegnazioni dei posteggi cessano:

- a) alla scadenza;
- b) per rinuncia dell'assegnatario;
- c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;

L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:

- 1) - perdita dei requisiti prescritti per ammissione alle vendite;
- 2) - cessione totale o parziale del posteggio a terzi, salvo il caso previsto dal 2° comma dell'art. 20;
- 3) - mancata introduzione dei quantitativi minimi annui di merce fissati dal Comune;
- 4) - inattività completa del posteggio per 30 gg. consecutivi o per 60 gg. complessivi in un anno non ritenuta giustificata dal Comune;
- 5) - accertare gravi scorrettezze commerciali nella gestione del posteggio;
- 6) - gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti e alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- 7) - accertare morosità di oltre 30 gg. del pagamento della tariffa stabilita per il posteggio.

La revoca è dichiarata dal Comune previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile o penale.

Cessata o revocata l'assegnazione i posteggi ed annessi debbono essere consegnati al Comune liberi di persone o cose, entro i 15 gg. successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca. In caso di inottemperanza si proceda allo sgombrò a cura del Comune e a spese dell'assegnatario, che è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

ART. 24 - CALENDARIO ED ORARI.

I giorni e gli orari per le contrattazioni sono stabiliti annualmente dal Comune ed indicati in apposito calendario.

~~Ove se ne ravvisi~~ la necessità il Comune può anticipare ad ore notturne l'inizio delle contrattazioni. Il Direttore del mercato in particolari circostanze può anticipare o ritardare l'inizio o il termine delle contrattazioni.

L'orario riservato ai privati consumatori non deve coincidere con quello riservato alle categorie di cui all'Art. 16.

ART. 25 - DIVIETO E NORME DA OSSERVARSI ALL'INTERNO DEL MERCATO.

E' vietato, sia nel mercato sia nelle sue dipendenze:

- a) - attirare compratori con grida e schiamazzi;
- b) - introdurre cani;
- c) - tutto ciò che possa turbare il normale svolgimento delle contrattazioni;
- d) - ingombrare i luoghi di passaggio od ostacolare comunque la circolazione;
- e) - gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro.

La circolazione, la sosta dei veicoli, il carico e lo scarico delle merci, nonché l'uso dei veicoli per il trasporto interno, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, sono regolati con apposito provvedimento del Comune.

I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso. I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall'inizio delle operazioni di vendita quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentono.

Il Comune provvede a determinare il numero massimo dei veicoli adibiti all'uso di trasporto interno dei prodotti.

Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti. I rifiuti devono essere raccolti, a cura dell'intestatario dei posteggi in appositi recipienti muniti di coperchio, per poi essere ritirati dal personale dell'ASNU.

ART. 26 - NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE.

La vendita dei prodotti si effettua a tara merce oppure a peso netto, a numero o a collo.

E' vietato rivendere all'interno del Mercato i prodotti ivi acquistati. Di questi é vietato anche il trasporto con qualunque mezzo effettuato. Eventuale cessione, senza vendita, di merci é consentita dopo le ore nove.

tita dopo le ore nove.

Sono vietati altresì gli acquisti e le prenotazioni prima dell'inizio delle contrattazioni.

Pertanto ai titolari, ai mandatari o comunque ai rappresentanti o ai dipendenti degli assegnatari di posteggi è fatto divieto di sostare nei posteggi altrui prima dell'inizio delle contrattazioni.

Per la classificazione, la calibratura; le tolleranze, l'imballaggio e le presentazioni dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede C.E.E., si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati, si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal D.M. 7/8/59 e successive modifiche.

Per quanto non previsto dal presente articolo la commercializzazione dei prodotti di cui all'art. 1 della legge regionale 21.5.75 n. 46 avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni.

ART. 27 - OPERAZIONI E NORME VIGENTI.

Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione.

Il Direttore provvede alla massima divulgazione dei dati relativi alle quantità dei prodotti introdotti nel mercato.

La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte categorie secondo la diversa specie, qualità e provenienza quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata anche se normalizzata, e comunque presentata a strati in imballaggi idonei, purchè la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore.

Se da controllo la merce non risulta conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi, dalle persone di cui al 2° comma dell'art. 21, dai produttori o dai loro dipendenti.

Gli assegnatari dei posteggi provvedono alla installazione di propri idonei strumenti di pesatura e debbono curare che i medesimi siano sempre:

- a) - mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- b) - perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- c) - bene in vista ai compratori.

./.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto di vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

ART. 28 - VENDITA ALL'ASTA.

La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica. Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di dipendenti del Comune o di astatori iscritti nell'apposito Albo.

Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta.

Il Comune provvede a stabilire la provvigione spettante all'astatore, quando non si tratti di proprio dipendente.

ART. 29 - VENDITE PER CONTO.

I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel mercato devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari ed ai mandatari spetta una provvigione da concordare tra le parti e che, in ogni caso, non può superare il 10% del prezzo di vendita.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato, dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio, fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente alla soglia del posteggio (escluso il carico), nonchè dello "star del credere".

Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente, che dovrà essere debitamente informato.

I commissionari ed i mandatari debbono presentare ai loro committenti i mandanti, regolare conto di vendita per i prodotti venduti.

In ogni conto di vendita deve risultare:

- 1) la natura e la qualificazione del prodotto ed il numero dei colli;
- 2) il prezzo di vendita;
- 3) il peso, netto o lordo, di ciascuna partita o numero di colli venduti;
- 4) il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.

I commissionari ed i mandatari debbono tenere a disposizione, per qualsiasi controllo, tutti gli atti ed i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

ART. 30 - CERTIFICAZIONE PER DERRATE NON AMMESSE ALLA VENDITA O DEPERITE.

Per la mancata ammissione alla vendita delle merci non aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme e per le merci guaste e non più commestibili è rilasciata apposita certificazione dai competenti uffici.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle derrate, gli operatori possono chiedere apposito accertamento sull'esito del quale viene rilasciata regolare certificazione dal Direttore di mercato.

Per le merci guaste o non commestibili provvede l'organo sanitario.

ART. 31 - DERRATE AFFIDATE PER LA VENDITA.

Il comune incarica il Direttore del mercato a provvedere direttamente o avvalendosi di commissionari o mandatari, nonché della cassa di mercato alla vendita:

- a) delle derrate affidategli per la vendita;
- b) delle derrate pervenute nel mercato agli indirizzi dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salvo diversa disposizione dello speditore nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti o irreperibili;
- c) delle derrate che su denuncia dell'Ufficio Sanitario addetto al mercato, risultino in via di deterioramento e che, nonostante la diffida non vengano immesse alla vendita.

I commissionari, i mandatari e la Cassa di mercato, sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dal Direttore.

I commissionari e i mandatari debbono versare nello stesso giorno della vendita, alla Casa di mercato, per il successivo inoltre agli aventi diritto, il ricavo netto delle anzidette vendite.

Il Comune non assume nessuna responsabilità diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo; verso i produttori, speditori od altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni effettuate dagli operatori di cui al comma precedente.

ART. 32 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI AMMINISTRATIVI.

Indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative o regolamentari danno luogo, a carico dei responsabili all'azione disciplinare e amministrativa così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:

- a) diffida verbale da parte del direttore;
- b) diffida scritta da parte del direttore;
- c) sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato da parte del direttore nei casi gravi e urgenti fino a 3 gg.
- d) la sospensione da quattro giorni a tre mesi è deliberata dal Sindaco.

Oltre alle sanzioni disciplinari di cui sopra il Comune può stabilire sanzioni pecuniarie di sanzione amministrativa. Le sanzioni di cui alla lettera d) sono comminate previa contestazione degli addebiti all'interessato, il quale entro 20 gg. successivi, può presentare le proprie osservazioni scritte.

ART. 33 - COMMERCIO ALL'INGROSSO FUORI MERCATO.

L'esercizio di commercio all'ingrosso fuori mercato di prodotti di cui all'art. 1 della legge regionale 21.5.75, n.46; si svolge con il rispetto di tutte le norme del Regolamento del mercato all'ingrosso locale comprese quelle relative al calendario e all'orario delle operazioni mercantili ad eccezione di quelle che attengono al funzionamento interno di esso.

ART. 34 - ADOZIONE REGOLAMENTO.

Il regolamento di mercato e le sue modifiche sono deliberate dal Comune sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori, le associazioni di categoria degli operatori economici e le cooperative, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 21.5.75, n. 46.

ALLEGATO N. 1

Quantitativi minimi delle singole merci per ciascun acquisto

PRODOTTI LOCALI

Nuova dizione

Ortaggi

Agli	5	Kg. o 1	collo
Asparagi	5	"	1 "
Bacelli	5	"	1 "
Barbe di Genova	5	"	1 "
Barbabietole rosse	5	"	1 "
Bietola in costa	5	"	1 "
Bietola-ina	5	"	1 "
Broccoli di rapa	5	"	1 "
Capi di rapa	5	"	1 "
Carote	5	"	1 "
Carciofi	n. 10		1 "
Cardi	" 5		1 "
Carducci	" 10		1 "
Cavoli verzotti o bianchi romani o fiori	" 5		1 "
Cavoli Neri	5	Kg.	1 "
Cavolini di Bruxelles	2	"	1 "
Cetrioli	n. 10		1 "
Cipolle fresche	5	Kg.	1 "
Cipolline	n. 20		1 "
Fagioli da sgranare	5	Kg.	1 "
Fagiolini in erba	5	"	1 "
Fagioli S. Anna	5	"	1 "
Fagioli serpenti	5	"	1 "
Finocchi	5	"	1 "
Fiori di zucca	1	"	1 "
Insalata ricciolina	1	collo	"
Insalata lattuga	5	Kg. o 1	"
Insalata romana	1	collo	"
Melanzane	5	Kg. o 1	"

Odori e ravanelli	1	Kg. o 1 confez.
Patate	10	" " 1 collo
Peperoni	3	" " 1 "
Peperoni gialli e verdi	5	" " 1 "
Piselli in guscio	5	" " 1 "
Piselli sgranati	2	" " 1 "
Pomodori	5	" " 1 "
Porri	5	" " 1 "
Radicchio	5	" " 1 "
Sedani	5	" " 1 "
Spinaci	5	" " 1 "
Zenzari	1	" " 1 confez.
Zucchettini lunghi e tondi	3	" " 1 collo

Frutta

Albicocche		1 collo
Castagne	5	Kg. o 1 "
Castagne secche	2	" " 1 "
Ciliege		1 "
Diosperi		1 "
Fichi		1 "
Fragole		1 "
Giuggiole		1 "
Lamponi		1 "
Mele e pere		1 "
Melagrane		1 "
Noci		1 "
Poponi		1 "
Pesche		1 "
Sorbe		1 "
Ribes		1 "
Susine		1 "
Olive secche		1 "
Olive fresche		1 "

Qualora occorra stabilire il quantitativo minimo di qualche prodotto ortofrutticolo non compreso nell'elenco, se ne determinerà la misura in conformità di quella dei prodotti più strettamente affini.

Aperta la discussione nessuno chiede di parlare.

Il Presidente pone, quindi, in votazione lo schema di deliberazione medesimo che il Consiglio approva ad unanimità di voti.

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Sig. Michele Ventura)

IL PRESIDENTE
(Dott. Giorgio Morales)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Ardesino Micio)

Divenuta Esecutiva in ordine all'art. 60
della Legge 10. 2. 1953 n. 62



(Espresso dal C.R.L. Istituto Democratico
di Firenze, n. 475 del 20 MAG 1980
Per espletto conforme ad una deliberazione
della Segreteria del Comune di Firenze
in ordine del Segretario Comunale
IL CAPO DIVISIONE

La pubblicazione all'Ufficio Pretorio
Comunale della deliberazione, per le
scelte dell'art. 52 del D.U. 3-3-1934
n. 333 avvenuta il 21.3.80
a tutto il 21.3.80